Nome Rep: Contratti - Convenzioni Num Rep: 939/2023 Prot. n. 0049916 del 23/05/2023 - [UOR: SI000053 Classif.II/14]

CRS/P/2023/3522 - 30/5/2023

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sardegna - CORECOM Sardegna, di seguito "*CORECOM",* in persona del Presidente, dott. Sergio Nuvoli, nato a Cagliari il 25 settembre 1970, C.F. NVLSRG70P25B354E, domiciliato per la carica nella sede del *CORECOM Sardegna*, in Via Cavour 31 0924 Cagliari

e

l'Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante Rettore pro-tempore prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari il 03.09.1965 domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università 21, P. IVA 00196350904

Nel seguito congiuntamente denominate "*Parti*"

Premesso che:

- la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 11, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna*, disciplina le funzioni, proprie e delegate del Corecom prevedendo, in particolare:
    - lo svolgimento, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, di funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale (comma 4 dell'articolo 3)
    - l'esercizio, per la Sardegna, delle funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell'Autorità (articolo 4);

- la promozione e attuazione di ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri demandati dall'indicata legge istitutiva con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito delle comunicazioni, ed in particolare con gli organi dell'amministrazione scolastica e universitaria (articolo 5);

- la Legge Regionale 4 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", di recente approvazione, prevede che il CORECOM collabori con la Regione al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori e i giovani dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network e annovera le Università tra le istituzioni che operano, a livello regionale, con le quali raccordarsi nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

- il CORECOM, nell'esercizio delle funzioni attribuite, come sopra descritte, può promuovere e sostenere, fra l'altro, progetti volti ad accrescere un uso consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione, la *media education*, ad approfondire le problematiche relative all'uso delle comunicazioni da parte dei disabili, a verificare il rispetto delle condizioni di accesso alle comunicazioni in relazione alla parità di genere, nonché a contrastare i messaggi discriminatori;

- il CORECOM è, altresì, votato ad approfondire la tematica della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi pubblici per l'utenza "informaticamente debole";

- l'Università degli Studi di Sassari attribuisce particolare importanza alle tematiche innanzi enunciate, prevedendo per esse lo svolgimento di specifiche attività didattico formative, nonché iniziative aperte non al solo mondo accademico;

- il CORECOM e l'Università degli Studi di Sassari ritengono che le funzioni sopra descritte possano essere esercitate più efficacemente grazie all'istituzionalizzazione e la definizione concreta di progetti e attività che consentano di ottenere risultati sinergici con l'apporto delle specifiche professionalità di entrambe le parti;

- ai fini della regolamentazione degli impegni reciproci le parti ritengono opportuno procedere alla stipulazione di un protocollo di intesa, cui potranno aderire, anche in fase successiva, altri soggetti titolari di funzioni connesse a quelle sopra enunciate, quali, a mero titolo esemplificativo, il Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza e il Difensore Civico regionale;
- l'articolo 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

tutto ciò premesso le parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il *CORECOM* e l'*Università degli Studi di Sassari* convengono di istituzionalizzare e definire procedure che possano migliorare lo svolgimento delle rispettive funzioni nelle materie oggetto del presente Protocollo ed il coordinamento delle attività di rispettiva competenza concernenti materie di comune interesse.

La collaborazione sarà particolarmente rivolta alle problematiche definite in premessa; in particolare, attraverso uno o più piani di azione, saranno declinati gli interventi da svolgere in collaborazione ai fini dello sviluppo o del rafforzamento delle competenze delle fasce di popolazione interessate sulle seguenti tematiche:

- uso consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione
- *media education*
- uso delle comunicazioni da parte delle persone con disabilità
- verifica del rispetto delle condizioni di accesso alle comunicazioni in relazione alla parità di genere

- contrasto ai messaggi discriminatori
- contrasto al cyberbullismo

Il perseguimento delle finalità predette potrà essere garantito attraverso:

la programmazione di un'offerta formativa, ivi compresa l'alta formazione;

l'istituzione di borse di studio;

l'attivazione di contratti di tirocinio;

l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione e divulgazione

Art. 3 Referenti

Sono designati quali referenti del presente Protocollo:
per *UNISS* Prof. Massimo dell'Utri;
per il CORECOM*:* dott. Sergio Nuvoli;

Art. 4 Durata

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario. Alla scadenza potrà essere rinnovato, per la stessa durata, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti da inviare via pec agli indirizzi specificati nell'art. 13, e successiva approvazione degli organi competenti di ciascuna delle Parti.

Art. 5 Rapporti economici

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle *Parti*.

Art. 6 Risultati ottenuti

Il CORECOM e l'UNISS, di norma nel mese di dicembre di ciascun anno, provvedono ad approvare un calendario di iniziative comuni nelle materie di cui all'articolo 2, al fine di concordare, di volta in volta, momenti di convergenza e verificare la possibilità di un utilizzo condiviso delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Art. 7 Altre forme di collaborazione

Il CORECOM*,* previa verifica della copertura finanziaria della spesa a suo carico, può richiedere a UNISS, l'attivazione, presso il *CORECOM* stesso, di contratti di tirocinio per

laureati da non oltre sei mesi o laureandi, previa stipula di specifici accordi attuativi che disciplineranno il numero, le modalità del compenso e ogni altra modalità di svolgimento dei predetti contratti.

UNISS si riserva la facoltà di istituire borse di studio da assegnare con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati nelle tematiche afferenti alle attività del presente protocollo.

Il *CORECOM si riserva la facoltà di* coinvolgere le altre Autorità di garanzia regionali (Garanti e Difensore civico regionale) nelle attività disciplinate dal presente Protocollo per le quali le medesime Autorità possono assicurare il proprio apporto di esperienza e professionalità.

Art. 8 Salute e sicurezza del lavoro

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e ii.

Art. 9 Trattamento Dati Personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm. ii.

Art. 10 Facoltà Recesso

Ciascuna *Parte* potrà recedere liberamente dal presente Protocollo mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec con almeno trenta (30) giorni di preavviso, senza che nessuna *Parte* possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di risarcimento, indennizzo o rimborso nei confronti della *Parte* che ha esercitato il diritto di recesso.

Art. 11 Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione al presente Protocollo sarà di competenza del Foro di Sassari.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 12 Comunicazioni

Il *CORECOM* e l'*Uniss* si impegnano a trasmettere le informazioni nelle predette materie che possano essere utili per il miglior assolvimento delle rispettive funzioni a mezzo PEC esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Corecom: corecomsardegna@pec.crsardegna.it

Uniss: protocollo@pec.uniss.it

Art. 13 Registrazione e spesa

Il presente Protocollo d'Intesa è firmato digitalmente in un unico originale, ex art. 24, cc. 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. L. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1966. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della *Parte* che ne farà richiesta.

Per UNISS	**Per CORECOM**
Il Rettore	**Il Presidente**
Prof. Gavino Mariotti	*Dott. Sergio Nuvoli*